

Il **Decreto Legislativo 18/2023** introduce una classificazione degli edifici in base alla loro destinazione d'uso, individuando quelli **prioritari** (ospedali, case di cura, etc.) dove è obbligatorio effettuare la valutazione del rischio Legionella e quelli **non prioritari** dove secondo tale decreto tale obbligo di valutazione dei rischi legati al possibile inquinamento chimico e o biologico non sarebbe obbligatorio.

Nel medesimo decreto inoltre:

- si conferma l'esistenza del rischio legionella in tutti gli impianti di distribuzione idrica interna agli edifici
- si definisce un limite massimo di contaminazione di 1.000 UFC/lit per poter utilizzare l'acqua per uso umano
- si consiglia l'effettuazione della valutazione del rischio rispetto alla qualità dell'acqua ad uso umano per tutti gli edifici (Piano di Sicurezza dell'Acqua o Water Safety Plan).

Contemporaneamente però:

- **D.Lgs. 81/2008** Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro impone ai datori di lavoro di valutare **tutti i rischi** per la salute e sicurezza dei lavoratori, tra cui quelli derivanti da agenti biologici come la Legionella. Questo obbligo è **generale** e si applica a **tutti i luoghi di lavoro**, indipendentemente dalla classificazione del D.Lgs. 18/2023.
- **Responsabilità del datore di lavoro:** Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori e non può esimersi da tale responsabilità basandosi solo sulla classificazione degli edifici del D.Lgs. 18/2023.
- **Presenza del rischio:** Il D.Lgs. 18/2023, pur non imponendo la valutazione del rischio per tutti gli edifici, riconosce la presenza del rischio Legionella in **tutti gli impianti di distribuzione dell'acqua**.

Per ultimo le **Linee guida nazionali del 7/5/2005 sulla Gestione del rischio Legionellosi** sono il riferimento per il datore di lavoro su come gestire operativamente tale rischio al fine di adempiere agli obblighi previsti per la distribuzione dell'acqua ad uso umano e per tutti gli altri utilizzi che pur non riguardando acque ad uso umano possono comunque generare il rischio di contaminazione da legionella.

Alla luce di quanto sopra:

1. Si conferma ai sensi del D.Lgs. 81/08 l'obbligo per i Datori di Lavoro di effettuazione della valutazione del rischio di inquinamento chimico e biologico (legionella in particolare) delle acque ad uso umano per tutti gli edifici.
2. Si confermano le indicazioni operative delle Linee Guida del 7/5/2005 su come effettuare la gestione del rischio di contaminazione da Legionella per tutti gli impianti a rischio, ivi compresi quelli per la distribuzione dell'acqua ad uso umano.
3. Il decreto 18/2023 introduce un limite massimo di 1.000 UFC/lit per poter considerare utilizzabile l'acqua ad uso umano in tutti gli edifici.

Si richiede alla rete legale di AIAS un parere su questa interpretazione.

RISPOSTA

Avv. Enrico Maria Canzi

Segnalo qui di seguito alcune riflessioni.

In particolare, provo ad offrire un contributo dalla mia prospettiva, ossia la prospettiva penalistica, senza entrare necessariamente negli aspetti più marcatamente tecnici e/o di natura più "amministrativa".

Mi spiego: nell'ambito della responsabilità penale colposa, non bisogna dimenticare che la "colpa" di cui all'art. 43 del codice penale può essere generica o specifica.

La colpa specifica è quella determinata dalla inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (e quindi sarebbe rilevante comprendere se effettivamente esiste o meno un obbligo).

La colpa generica, invece, è quella determinata da negligenza, imprudenza e/o imperizia.

Pur comprendendo le implicazioni pratiche derivanti dalla obbligatorietà, o meno, delle attività indicate nel quesito, a mio giudizio è bene considerare che quanto riportato nel menzionato documento individua la concreta esigenza per il datore di lavoro di gestire quel rischio nel miglior modo possibile.

E questo del tutto a prescindere dall'obbligatorietà, o meno, della relativa valutazione.

Ove poi, per caratteristiche ambientali concrete e/o per fattori oggettivi che determinano una effettiva e rilevante presenza del rischio, a maggior ragione, il datore dovrà farsene carico, ma questa è proprio l'essenza della valutazione del rischio che, ovviamente, deve essere svolta caso per caso e calata nella realtà.

[Avv. Enrico Maria Canzi](#)

RISPOSTA

Avv. Roberto Sammarchi

Per rispondere al quesito sulla valutazione del rischio di inquinamento degli impianti idrici negli edifici non prioritari adibiti a luogo di lavoro, è necessario un esame più dettagliato delle normative coinvolte e della loro gerarchia.

Natura del D.Lgs. 18/2023 e classificazione degli edifici

Il Decreto Legislativo 18/2023 introduce una classificazione specifica degli edifici, distinguendo tra quelli "prioritari", come ospedali e case di cura, e quelli "non prioritari". In base a tale classificazione, solo per gli edifici prioritari è obbligatoria la valutazione del rischio di legionella e di altri agenti biologici presenti negli impianti idrici. Tuttavia, come esattamente evidenziato nel testo del quesito, il decreto non nega l'esistenza del rischio anche negli edifici non prioritari, limitandosi a non imporre in modo esplicito l'obbligo di valutazione.

Applicazione del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) in quanto norma di ordine pubblico

Il D.Lgs. 81/2008 costituisce una normativa di ordine pubblico¹, applicabile a tutti i luoghi di lavoro e mirata a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. Ai sensi dell'art. 28 del decreto, è imposto al datore di lavoro l'obbligo di effettuare una valutazione globale di tutti i rischi per la salute e sicurezza, inclusi quelli derivanti da agenti biologici, come la legionella².

La natura cogente di tale obbligo non consente deroghe o limiti in base a classificazioni contenute in altre norme che non riguardano gli ambienti di lavoro. Il Testo Unico si applica pertanto indipendentemente dalla tipologia o dalla originaria destinazione d'uso dell'edificio, in tutti i casi in cui lo stesso è collegato con la prestazione lavorativa. Questo implica che il datore di lavoro non può esimersi dal valutare il rischio di legionella negli impianti idrici, anche negli edifici non prioritari se adibiti a luogo di lavoro, poiché il rischio biologico è comunque presente.

La gerarchia tra norme speciali e generali

Il D.Lgs. 81/2008 deve essere considerato prevalente anche in virtù della sua natura di norma speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rispetto ad altre normative di portata generale che introducono regimi di controllo meno estesi.

¹ Una **norma di ordine pubblico** è una disposizione giuridica che tutela gli interessi fondamentali della collettività e dello Stato, e che per questo motivo ha carattere imperativo e inderogabile. Ciò significa che tali norme non possono essere modificate o ignorate dalle parti attraverso accordi privati o contratti. L'obiettivo delle norme di ordine pubblico è garantire il buon funzionamento della società, preservare valori essenziali e assicurare che certi principi fondamentali siano rispettati da tutti i cittadini.

² La legionella è indicata con la classificazione "2" nell'allegato XLVI - Elenco degli agenti biologici classificati al D.Lgs. 81/08.

Responsabilità del datore di lavoro

Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 del Codice Civile e dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, ha una responsabilità inalienabile nella protezione della salute dei lavoratori, che non può essere esclusa o ridotta sulla base di classificazioni relative agli edifici. Pertanto, anche negli edifici non classificati come prioritari dal D.Lgs. 18/2023, la mancata valutazione del rischio legionella espone il datore di lavoro a responsabilità penale e civile in caso di contaminazione o danni alla salute dei dipendenti.

Linee guida nazionali e obblighi operativi

Le Linee guida nazionali del 2005 sulla gestione del rischio legionella, pur non avendo forza di legge, rappresentano un punto di riferimento per i datori di lavoro sulle misure preventive richieste. Il documento fornisce indicazioni pratiche su come gestire il rischio biologico negli impianti idrici, sottolineando la necessità di monitorare regolarmente la qualità dell'acqua e di adottare misure correttive quando richiesto dal livello di contaminazione o dalla presenza di casi.

Conclusione

Alla luce di quanto sopra esposto, si conferma che:

- Il D.Lgs. 81/2008, in quanto norma di ordine pubblico e di carattere speciale per quanto riguarda la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi lavoro, impone al datore di lavoro di valutare il rischio biologico legato alla legionella, senza potersi avvalere delle esenzioni previste dal D.Lgs. 18/2023.
- La tutela della salute dei lavoratori non può essere subordinata a classificazioni di ordine generale relative agli edifici; la mancata valutazione del rischio comporta pertanto responsabilità legali per il datore di lavoro.
- Le Linee guida del 2005 forniscono ulteriori dettagli operativi su come eseguire correttamente la valutazione e la gestione del rischio, a supporto dell'adempimento degli obblighi imposti al datore di lavoro dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
- In definitiva, l'interpretazione contenuta nella richiesta, che sottolinea la prevalenza del D.Lgs. 81/2008 rispetto al D.Lgs. 18/2023, appare corretta e fondata.